PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 10

Compagnia di fanteria rumena

E' autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 3, comma 1, la spesa di euro 714.816 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Versione in vigore dal 23 gennaio 2004, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9
Capo	II — Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-partecipazione-italiana-a-operazioni-internazionali/art-10-compagnia-di-fanteria-rumena/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it